



MIUR – ISTITUTO COMPRENSIVO 1 di BOMPORTO-BASTIGLIA (MO)

Via G. Verdi, 10 – 41030 BOMPORTO

Tel. 059/909233 Fax 059/818198 – CF 94185950360

moic85000n@istruzione.it - moic85000n@pec.istruzione.it

sito web www.icbomportobastiglia.gov.it



Prot. 947/Z3

Bomporto, 19/02/2018

**CONTRATTO D'ISTITUTO A.S. 2017-2018
STIPULATO TRA IL DIRIGENTE SCOLASTICO E LA R.S.U.**

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "Istituto Comprensivo n. 1 di Bomporto Bastiglia.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2017/18.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.

Art. 2 - Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO I

**DIRITTI SINDACALI
A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA**

Art. 3 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività:
 - a. Contrattazione integrativa
 - b. Informazione preventiva
 - c. Informazione successiva
 - d. Interpretazione autentica
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 4 - Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
2. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.

3. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso. Di ogni seduta dovrà essere redatto e sottoscritto apposito verbale.
4. Gli incontri dedicati alla contrattazione integrativa di scuola possono essere convocati di propria iniziativa dal Dirigente scolastico o su richiesta della RSU.
5. Se la convocazione degli incontri si svolge in orario di lavoro, verrà utilizzato il monte ore dei permessi sindacali spettanti alle RSU.
6. Le intese raggiunte si ritengono valide qualora vengano sottoscritte da:
 - il Dirigente scolastico
 - dalla RSU all'unanimità o a maggioranza dei suoi componenti.
7. Prima della firma di ciascun accordo integrativo d'Istituto i componenti della RSU, congiuntamente, se lo ritengono necessario, possono disporre del tempo utile per convocare l'assemblea dei lavoratori al cui giudizio sottoporre l'ipotesi di accordo.

Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:
 - a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j);
 - b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k);
 - c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. l);
 - d. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9, co. 4);
 - e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al PTOF (art. 33, co. 2);
 - f. compenso per i docenti individuati dal Dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1);
 - g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4);
 - h. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2).

Art. 6 - Informazione preventiva

1. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie:
 - a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - c. criteri di attuazione dei progetti locali, nazionali ed europei;
 - d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - e. utilizzazione dei servizi sociali;
 - f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - g. tutte le materie oggetto di contrattazione.
2. Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie:

- a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano triennale dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
 - b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica.
 - c. criteri e modalità relativi all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 - Informazione successiva

1. Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie:
 - a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
 - b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

Art. 8 - Diritto di affissione

(art. 25 L. 300/70 art. 3 CCNQ del 07/08/98)

1. Per ogni sede saranno predisposti dall'Amministrazione nella bacheca uno spazio per le RSU e per le OO.SS.
2. In tali spazi, i componenti delle RSU e le OO.SS. che lo desiderano possono affiggere, nel rispetto della normativa sulla privacy, senza preventivo visto del DS, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro. Il materiale va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.
3. L'affissione del materiale dedicato alle rappresentanze interne sarà cura della RSU.
4. Il materiale inviato per l'affissione dalle OO.SS. tramite posta, fax o via telematica sarà affisso all'albo sindacale a cura dell'Amministrazione.

Art. 9 - Diritto di informazione e di accesso agli atti

(Art. 6 CCNL 26/05/99; CCDP Roma 14/07/97 sui diritti e le relazioni sindacali)

1. La RSU e le OO.SS. hanno diritto di accesso agli atti dell'Istituzione scolastica riguardanti le materie oggetto di contrattazione integrativa e di informazione preventiva e successiva. Tale richiesta può anche essere fatta verbalmente. Assume forma scritta in seguito ad espressa richiesta del Dirigente scolastico.
2. All'inizio dell'anno scolastico la RSU e le OO.SS. saranno messe tempestivamente a conoscenza di tutte le componenti del MOF, di seguito riportate:
 - ammontare annuo calcolato ai sensi dell'art.83 del CCNL del 2003 e successivi aggiornamenti ed integrazioni;
 - le economie legate a risorse non spese nel precedente esercizio finanziario;
 - risorse provenienti da leggi particolari (ex L. 440 del 1997 ecc);
 - risorse provenienti da Fondi Europei, enti pubblici e soggetti privati, comprese le famiglie;
3. La RSU e le OO.SS. hanno diritto, senza per questo impedire lo svolgimento delle attività scolastiche, all'uso di telefono, fotocopiatrici, Pc in aula docenti necessari all'espletamento del loro mandato.
4. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale i locali dell'istituzione scolastica, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia dello spazio richiesto.

Art. 10 - Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la

richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.

3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.

4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare inviata via telematica; l'adesione va espressa con almeno quattro giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio. La dichiarazione individuale preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritta, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. I partecipanti alla assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere ad ulteriori adempimenti.

5. Il personale ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali senza decurtazione della retribuzione per 10 ore pro capite per anno scolastico. Nel caso di assemblea che si svolga in una sede diversa da quella di servizio, il DS conteggerà, per ogni dipendente che partecipa all'assemblea, in relazione all'orario del singolo dipendente ed ai tempi di percorrenza concordati per raggiungere la sede dell'assemblea, il tempo necessario per la partecipazione all'assemblea stessa.

6. Il DS sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie e disponendo gli eventuali adattamenti di orario.

7. Per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, saranno garantiti i seguenti servizi essenziali: un addetto alla vigilanza dell'ingresso per ogni sede e un assistente amministrativo in segreteria. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

8. Non possono essere convocate assemblee in periodi coincidenti con lo svolgimento degli scrutini e degli esami.

Art. 11 - Diritto ai permessi retribuiti

(artt. 9, 10 e 16 CCNQ 07/08/98 sulle Libertà e prerogative sindacali)

1. Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU (25' e 30" da moltiplicare per il numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato) è da gestire autonomamente, nel rispetto del tetto massimo attribuito.

2. La RSU ha titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, per l'espletamento del mandato o anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale.

3. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato e possono essere cumulati per periodi anche frazionati.

4. La RSU fruirà dei permessi sindacali previa comunicazione, almeno 3 giorni prima, al Dirigente scolastico.

Art. 12 - Prestazioni in caso di sciopero.

(art. 2 comma 3 dell'allegato "Attuazione della legge 146/90 al CCNL del 1999 che sostituisce integralmente quanto previsto dal precedente CCNL 1995)

1. In occasione della proclamazione di ogni sciopero, il Dirigente scolastico invia la comunicazione ai singoli plessi scolastici entro 8 giorni e tutti i lavoratori sono tenuti a firmare la comunicazione per presa visione entro 2 giorni dall'invio della stessa e possono contestualmente dare comunicazione volontaria di adesione o non adesione all'ufficio di Direzione, senza possibilità di revoca, almeno 5 giorni prima dello sciopero stesso.

2. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente scolastico valuterà l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno 5 giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicherà le modalità di funzionamento (eventuali riduzioni dell'orario delle lezioni, delle attività pomeridiane etc.) o la sospensione del servizio alle famiglie.

3. In caso di riduzione del servizio scolastico, il Dirigente può stabilire la presenza a scuola all'orario di inizio delle lezioni di tutti i docenti non aderenti allo sciopero nel rispetto del numero di

ore previsto per ogni singolo docente, che viene così conteggiato a partire dalla prima ora di presenza a scuola.

4. Con riferimento ai contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della L.146/90, si determinano i seguenti contingenti di personale ATA necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili riguardanti lo svolgimento di scrutini ed esami: n. 1 Assistente Amministrativo + n. 1 Collaboratore Scolastico per ogni plesso di scuola primaria e secondaria di I grado in cui sono previste operazioni di scrutini ed esami. I nominativi inclusi nei contingenti saranno individuati sulla base dell'adesione volontaria e con criterio a rotazione in ordine alfabetico. Sarà data comunicazione ai singoli interessati cinque giorni prima dello sciopero.

5. In caso di sciopero per il personale docente non sono previsti contingenti minimi di personale in servizio.

Art. 13 - Trasparenza

1. Il Dirigente scolastico e la RSU concordano le modalità di applicazione dell'art.10 del CCNL 19/05/99 in materia di semplificazione e trasparenza.

2. Copia dei prospetti analitici relativi all'utilizzo del Fondo d'Istituto viene consegnata alla RSU. A consuntivo verrà consegnata alle RSU anche la copia dei prospetti riepilogativi, come previsto dal Contratto Integrativo Regionale Emilia Romagna, siglato nel 2008, art.11 c.4 e 5.

3. Il DS renderà noto agli eletti delle RSU l'organigramma dell'Istituzione scolastica in materia di responsabilità e funzioni assegnate, nonché tutti gli ordini di servizio di carattere organizzativo che modifichino le attribuzioni delle competenze.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONI DEL LAVORO PERSONALE DOCENTE ED ATA

Art.14 - Impiego del personale con le risorse del Fondo di Istituto

1. Nel rispetto dell'organizzazione del Collegio dei Docenti e dell'Assemblea del personale ATA per le quote di loro pertinenza, per il pagamento delle prestazioni eccedenti gli obblighi di servizio si terrà conto delle tariffe orarie previste dalle apposite tabelle del CCNL e/o compensi forfetari, previa accettazione dell'incarico, il quale dovrà indicare il relativo compenso.

2. Le prestazioni autorizzate al personale ATA eccedenti le 36 ore, nel caso il dipendente non abbia richiesto il riposo compensativo, sono retribuite come da tariffe orarie previste dalle apposite tabelle del CCNL.

3. Il Dirigente si impegna ad utilizzare, nelle attività retribuite con il FIS, il personale Docente ed ATA individuato con i seguenti criteri:

- a. disponibilità degli interessati;
- b. comprovata professionalità specifica;
- c. anzianità di servizio.

Art.15 - Organizzazione del lavoro del personale docente

I criteri relativi all'organizzazione del lavoro dei docenti sono i seguenti:

1. I Docenti sono tenuti al proprio orario di servizio e agli impegni funzionali all'insegnamento definiti dall'art.27 del CCNL del 24/07/2003. Il rapporto individuale e collegiale (ricevimenti generali dei genitori) con le famiglie attiene alla funzione docente.

2. Rotazione fra turni mattutino e pomeridiano nelle classi a tempo pieno per gli insegnanti di posto comune.

3. Servizio con cadenza settimanale o plurisettimanale di norma in 2/3 plessi per gli insegnanti specialisti L2, di sostegno e IRC.

4. L'orario del personale docente è così articolato: nella scuola dell'infanzia turni mattutini e pomeridiani che oscillano da un minimo di 4 ore a un massimo di 6 ore; nella scuola primaria a tempo pieno turni mattutini e pomeridiani della durata di 4 ore, estensibili fino a 6 ore con cadenza settimanale. La programmazione settimanale nella scuola primaria si effettua al termine dell'attività didattica (ore 16.45-18.45) con cadenza settimanale (lunedì) per tutte le classi dell'istituto.

5. Sono previste di norma max 9 ore lavorative, quale somma delle ore di insegnamento e delle attività funzionali all'insegnamento; solo in casi eccezionali è possibile derogare a tale limite. (In caso di sostituzione colleghi assenti)

6. Le ore di contemporaneità non vincolate dal collegio (a norma dell'art.28 comma 5 del CCNL) vanno utilizzate per sostituire i colleghi assenti, creando un budget di plesso, in modo da garantire una più efficace organizzazione.

7 a. Per la sostituzione di personale docente assente, nel rispetto del divieto di assunzione nel primo giorno di assenza (Legge di Stabilità 2014) e comunque in attesa della nomina del supplente, si utilizzerà personale che abbia dato la disponibilità ad effettuare ore eccedenti a pagamento o che sia in servizio su ore di potenziamento o attingendo, per le scuole secondarie, dalla banca ore di recupero o da docenti che svolgono ore di studio assistito in alternativa alla religione cattolica.

7 b. Nella ricerca della sostituzione interna la Segreteria rispetterà il preavviso di n. 3 gg. La segreteria può proporre una sostituzione ai singoli insegnanti anche con meno di 3 gg. di preavviso, in situazione d'emergenza. In caso di assenza non programmabile dell'insegnante di classe del turno del mattino quando possibile e per favorire il regolare svolgimento dell'attività didattica, si provvederà ad effettuare il cambio turno del collega in servizio nelle ore pomeridiane.

Nella scuola primaria si seguiranno i seguenti criteri:

- a. Sostituzione del team di classi parallele, ad eccezione di Solara che sostituisce nella propria classe o nel plesso.
- b. Utilizzo della contemporaneità con L2 e IRC per la sostituzione anche in classi diverse dalla propria.
- c. Esaurire il budget personale di ogni docente pari a 10 ore derivante dall'accantonamento di ore non prestate nella prima settimana di attività didattiche e dall'orario flessibile settimanale con entrata in compresenza alle ore 11.00.
- d. Pagamento delle ore eccedenti.
- e. Nomina supplenti.

Nella scuola dell'infanzia si seguiranno i seguenti criteri:

- a. Utilizzo ore di contemporaneità con IRC.
- b. Utilizzo di contemporaneità nella sezione.
- c. Pagamento ore eccedenti:
- d. Nomina supplenti

8. Il piano delle sostituzioni verrà predisposto dal Dirigente Scolastico o da un Suo collaboratore o da un delegato ai sensi della normativa vigente.

9. Il docente di sostegno non può essere utilizzato, all'interno del proprio orario di servizio, per sostituire colleghi assenti in classi diverse da quelle alle quali è abitualmente assegnato, salvo situazioni di necessità o assenza dello studente certificato L. 104/1992. Comunque il docente, in caso di banca ore a suo debito per permessi orari e ferie fruibili durante l'attività didattica, dovrà restituire le ore non svolte.

Art. 16 - Collaborazione plurime del personale docente

1. Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole - che a ciò si siano dichiarati disponibili - secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.

Art. 17 - Organizzazione del lavoro del personale ATA e chiusure prefestive

1. L'orario di lavoro per il personale ATA è di 36 ore settimanali articolato su 5 o 6 giorni per il periodo delle lezioni seguendone l'organizzazione.

2. Sulla base di apposita delibera adottata dal Consiglio di Istituto, la scuola resterà chiusa nelle giornate prefestive, ricadenti in periodi di sospensione dell'attività didattica, elencate nella delibera stessa.

3. Il servizio non prestato in tali giorni di chiusura confluirà nella banca ore a disposizione per le esigenze di funzionamento dell'Istituto e potrà essere reso dal personale ATA con le seguenti modalità:

- a. compensazione con ore di lavoro straordinario già prestate;

- b. prestazioni aggiuntive programmate nel corso dell'anno scolastico, anche in anticipo rispetto alle giornate di chiusura, purché legate alle esigenze di servizio;
 - c. utilizzo di giornate di ferie.
4. Il personale assente per malattia nel periodo comprendente la giornata di chiusura prefestiva non è tenuto al recupero delle ore.
5. La programmazione dei recuperi deve tener conto delle esigenze di funzionamento dell'Istituto.

Art. 18 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di lavoro straordinario del personale ATA oltre l'orario d'obbligo, assegnandolo prioritariamente al personale che si rende disponibile.
2. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico; tali prestazioni possono essere oggetto di retribuzione a carico del Fondo d'Istituto nei limiti della programmazione e disponibilità o di recupero compensativo da fruirsi compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Istituto.
4. Per particolari attività il Dirigente - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica.

Art. 19 - Piano delle ferie ATA

1. Sulla base delle richieste avanzate per iscritto, il Dirigente Scolastico approva il Piano annuale delle ferie predisposto dal DSGA, tenendo conto delle esigenze di servizio.
2. Le ferie spettanti, per ogni anno scolastico, debbono essere godute entro il 31 agosto di ogni anno scolastico. Il solo personale con contratto a tempo indeterminato e non trasferito ad altra sede può concordare con il DSGA un residuo di giorni di ferie da effettuarsi nell'anno scolastico successivo, entro il 31 dicembre o, salvo comprovate esigenze di servizio, entro il 30 aprile.
3. La richiesta riguardo alle ferie estive dovrà essere effettuata entro il 20 aprile di ogni anno. Entro il 20 maggio di ogni anno sarà data comunicazione ad ogni dipendente ATA del piano complessivo delle ferie estive.
4. La richiesta di usufruire di brevi periodi di ferie deve essere effettuata:
 - a. per i periodi di attività didattica, di norma 3 giorni prima;
 - b. per i periodi delle vacanze natalizie e pasquali di norma 10 giorni prima;
 - c. le ferie estive, di almeno 15 giorni lavorativi consecutivi, vengono fruiti nel periodo 1 luglio - 31 agosto.
5. Tenuto conto delle esigenze di servizio e degli interessi del lavoratore, al personale ATA nominato a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche verrà garantita la fruizione del periodo spettante effettivamente maturato entro la scadenza del contratto.
6. Nel periodo estivo dal 1 luglio al 31 agosto prestano servizio due collaboratori scolastici a supporto degli uffici di Direzione e Segreteria. Nel caso non si abbiano disponibilità volontarie, si provvederà alla individuazione del personale sulla base del piano delle disponibilità. Il restante personale presta servizio nei plessi purché in numero minimo di due unità per plesso, per ragioni di sicurezza.
7. Nei periodi immediatamente precedenti all'inizio e seguenti al termine delle lezioni la fruizione delle ferie del personale collaboratore scolastico viene programmata, in accordo con il DSGA, in modo da garantire la pulizia approfondita di tutti i plessi dell'Istituto.

Art. 20 - Sostituzione colleghi assenti

1. In caso di assenza breve e fino a 7 giorni, come dal art.28 legge Stabilità 2014, di un collaboratore scolastico, si procederà suddividendo il carico di lavoro tra i colleghi resisi disponibili, che accederanno eventualmente alla quota apposita prevista per la sostituzione nel F.I.S..

2. Qualora l'assenza si protragga per più di 7 giorni, verrà attivata la procedura di nomina del supplente da apposita graduatoria. Nel caso si verifichino ulteriori e contemporanee assenze di collaboratori scolastici per sede, si procederà alla sostituzione con lo stesso criterio di cui sopra.
3. Per quanto riguarda gli Assistenti amministrativi, vista la Legge di Stabilità 2014, non è prevista per l'organico di diritto spettante a questo istituto la nomina del supplente. Pertanto si procederà alla ridistribuzione del carico di lavoro sul restante personale che eventualmente accederà alla quota apposita prevista nel F.I.S.
4. Nel caso di assenza del personale che, ai sensi della normativa in vigore, non può essere sostituito con personale assunto a seguito di contratto di lavoro a tempo determinato, il D.S.G.A. o l'Assistente amministrativo che lo sostituisce modificherà l'orario di lavoro del personale in servizio in modo tale che vengano garantiti gli orari di apertura dell'ufficio di segreteria, come dal piano dei servizi proposto, e il funzionamento della scuola, sia per quanto riguarda l'attività didattica che per i servizi territoriali esistenti.

TITOLO TERZO

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 21 - Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
- stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa;
 - stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA;
 - stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR;
 - stanziamenti per ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti;
 - stanziamenti per Forte processo migratorio
 - eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti;
- e. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri enti, pubblici o privati, comprese le famiglie, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro.
2. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

Art. 22 - Risorse disponibili

Per il presente anno scolastico le risorse disponibili sono pari a:

	Lordo Stato	Lordo dipendente
FIS a.s. 2017/2018	73.062,13	55.058,13
Economie fis 2016/2017	3.613,81	2.723,29
Funzioni strumentali	8.575,03	6.461,97
Ore ecc. sost. Colleghi assenti	4.464,52	3.364,37
Economie ore eccedenti 2016/2017	2.431,60	1.832,40
Incarichi specifici ATA	4.206,02	3.169,57
Avviamento pratica sportiva	2.135,41	1.609,00
Flussi processo migratorio	1.200,00	904,30
Totale	99.688,52	75.113,03

Comunicazioni risorse:

Nota Miur prot. 19390 del 3/10/2017- avviso assegnazione risorse finanziarie per gli istituti contrattuali periodo settembre/dicembre 2017 e gennaio/agosto 2018.

Art. 23 - Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 24 - Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal Piano triennale dell'offerta formativa, comprensivo del Piano annuale delle attività del personale docente e del Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine si decide di ripartire le risorse disponibili secondo le percentuali del 25% al personale ATA e dell'75% al personale docente, detratti i compensi della Vicaria, del DSGA, e sostituito per l'ammontare complessivo, del responsabile assistenza tecnica, e degli addetti ASPP.

	Lordo Stato	Lordo dipendente
FIS a.s. 2017/2018	73.062,13	55.058,13
Economie fis 2016/2017	3.613,81	2.723,29
Indennità di direzione DSGA parametri contrattuali	7444,47	5.610,00
Fis vicaria	6.635,00	5.000,00
Fis addetti alla sicurezza € 140x 7	1300,46	980,00
Fis supporto informatico assistenza – coll.re scol.co	829,37	625,00
FIS disponibile docenti/ata	60.466,4	45.566,42
75% FIS docenti	45.350,28	34.175,04
25% FIS ata	15.116,37	11.391,38
30% FIS segreteria	4.534,19	3.416,87
70% FIS collaboratori scolastici	10.582,18	7.974,51

Art. 25 - Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 17, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

	Docenti	Lordo Stato	Lordo dipendente
a.	Art. 88 comma 2 lett. k) supporto al modello organizzativo, (collaboratori e coordinatori di sede, coordinatori di classe, tutor, referenti di sede alla sicurezza)	31.990,70	24.107,55
c.	Art. 88 comma 2 lett. d) gruppi e commissioni di lavoro	17.114,98	12.897,50
d.	Art. 88 comma 2 lett. d) referenti di incarichi di istituto e di scuola	5.009,42	3775,00
e.	Art. 9 CCNL. 29/11/2007 (flussi migratori) attività d'insegnamento	1.200,00	904,30
f.	Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti 2017//2018	4.464,52	3.364,37
	Economie ore eccedenti	2.431,60	1.832,40
g.	Assegnazione ore eccedenti pratica sportiva 2016/2017	2.135,41	1.609,00
h.	Funzioni strumentali	8.575,03	6.461,97
	Totale impegni assunti per il personale docente	72.921,66	54.952,09

2. Lo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

	Personale ATA	Lordo Stato	Lordo dipendente
a.	Intensificazione lavoro coll.ri scol.ci sost. colleghi assenti	10.582,18	7.974,51
b.	Intensificazione lavoro ass.ti amm.vi	4.534,19	3.416,87
c.	Incarichi specifici cui all'art. 47, comma 1, lett. b) CCNL	4.206,02	3.169,56
d.	Indennità di direzione DSGA parametri contrattuali	7.444,47	5.610,00
	Totale impegni assunti per il personale ATA	26.766,86	20.170,94

Art. 26 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 27 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, salvo quanto stabilito con ricorso al FIS nella misura massima quantificata, vengono recuperate con riposi compensativi, fino ad un massimo di giorni 10 consecutivi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 28 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - a. disponibilità degli interessati;
 - b. comprovata professionalità specifica;
 - c. anzianità di servizio.

La tipologia dell'incarico è stata individuata:

per gli amministrativi non beneficiari della prima e/o seconda posizione economica:

- area alunni: flessibilità oraria e referente di segreteria durante scrutini ed esami conclusivi;
- area docenti e ATA: flessibilità oraria, ricostruzione di carriera;
- area servizi vari: flessibilità oraria, comunicazioni interne ed esterne, servizi informatici;

per i collaboratori scolastici non beneficiari dell' art. 7:

- flessibilità oraria, collaborazione segreteria, organizzazione materiale pulizie e servizio posta;
- verifica e controllo affissione cartelli sicurezza per la successiva comunicazione al responsabile di sede per la Sicurezza;
- assistenza agli alunni diversamente abili.

Per quanto non previsto dalla presente contrattazione integrativa di Istituto, si fa riferimento alle norme contrattuali del CCNL - comparto scuola vigente.

Le parti concordano che le risorse, se pur inserite nelle risorse disponibili e utilizzate, verranno erogate solo ed esclusivamente a seguito di effettiva erogazione delle stesse da parte del Miur. In caso di minore assegnazione, i compensi saranno decurtati in misura proporzionale calcolando la percentuale di incidenza dell'importo non erogato rispetto alle risorse disponibili.

TITOLO QUARTO

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 29 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente Scolastico. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio che possieda le necessarie competenze; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare corsi di aggiornamento specifici.
4. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può accedere liberamente alle sedi scolastiche per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 30 - Le figure sensibili

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso
 - addetto al primo intervento sulla fiamma
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifici corsi.
3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, sotto il coordinamento del RSPP.

Art. 31 - Informazione e formazione dei lavoratori

1. Al fine di aumentare la consapevolezza in materia di salute e sicurezza, annualmente vengono attivati momenti di informazione e formazione a carico dell'istituto ai quali tutti i lavoratori sono tenuti a partecipare, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008.
2. Una specifica formazione avviene in occasione dell'assunzione, del cambio di mansione e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro, o di nuove sostanze o preparati pericolosi.
3. La formazione e l'informazione vengono considerate orario di lavoro e non possono comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 - Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria attuando tagli lineari su tutti i compensi.
3. Le economie relative al F.I.S. saranno corrisposte come previsto dal presente contratto integrativo solo qualora rese di nuovo disponibili all'Istituzione Scolastica tramite caricamento su POS. Se ciò non avvenisse, i compensi previsti verranno automaticamente annullati al fine di ristabilire la compatibilità economico-finanziaria del contratto stesso.

Art. 33 - Natura premiale della retribuzione accessoria

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza

sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone - a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto - la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 30 % di quanto previsto inizialmente.

4. I compensi attribuiti in misura non oraria verranno ridotti in ragione di 1/10 per ogni mese continuativo di mancata prestazione di servizio e frazione finale superiore ai 15 giorni.

Art. 34 - Validità del Contratto

1. Il presente viene inviato ai revisori dei conti, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla legge e dal contratto nazionale vigente.

2. Una volta recepito il positivo parere dei revisori dei conti, o una volta trascorsi trenta giorni dall'invio del presente contratto senza che gli stessi revisori abbiano fatto rilievi, il Contratto diventa pienamente efficace, senza ulteriori firme o accordi tra le parti.

3. Qualora i revisori facciano rilievi, le parti si riuniscono nuovamente per procedere all'analisi della revisione del contratto, unicamente per le parti soggette a rilievi, e procedono ad una eventuale nuova sottoscrizione del contratto stesso, che diventerà operativo dopo il positivo parere dei revisori stessi, o trascorsi trenta giorni dal successivo invio.

4. Una volta divenuto efficace, il presente contratto viene pubblicato all'albo sindacale di entrambe le sedi e sul sito della scuola - area "Valutazione e trasparenza".

Per quanto non previsto dalla presente contrattazione integrativa di Istituto, si fa riferimento alle norme contrattuali del CCNL - Comparto Scuola vigente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bomporto, 19/02/2018

Venusia Vita	DS	
Anna Maria Ferrari	RSU	
Savarese Anna	RSU	
Marchi Cristoforo Giuseppe	RSU	
Scavone Caterina	RSU	